

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3217 del 24/06/2022
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta LOMBARDINI ROTTAMI S.n.c. di Lombardini Emanuele e Michela con sede legale e impianto in Comune di Gambettola, Via Soprarigossa n. 910. Autorizzazione unica alla gestione di rifiuti metallici non pericolosi (operazioni R13-R12)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3393 del 24/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta **LOMBARDINI ROTTAMI S.n.c. di Lombardini Emanuele e Michela** con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola, Via Soprarigossa n. 910**. Autorizzazione unica alla gestione di rifiuti metallici non pericolosi (operazioni R13-R12).

LA DIRIGENTE DELEGATA

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **LOMBARDINI ROTTAMI S.n.c. di Lombardini Emanuele e Michela** è in possesso di **autorizzazione unica ambientale** adottata con Det. n. 2921 del 23.09.14, prot. prov.le n. 88958/14, e s.m.i., comprensiva dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per il recupero di rifiuti metallici non pericolosi, per l'impianto sito in Comune di **Gambettola, Via Soprarigossa n. 910**;
- con documentazione pervenuta in data 30.11.2021, PG n. 184641 del 01.12.2021, la ditta **LOMBARDINI ROTTAMI S.n.c. di Lombardini Emanuele e Michela** chiede il rilascio dell'**autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto in oggetto, comprensiva di:
 - a) autorizzazione alla **gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
 - b) autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** (già ricompresa nell'AUA adottata con Det. n. 2921 del 23.09.14, prot. prov.le n. 88958/14);
 - c) autorizzazione allo scarico di **acque reflue di dilavamento e di prima pioggia** (già ricompresa nell'AUA adottata con Det. n. 2921 del 23.09.14, prot. prov.le n. 88958/14);
 - d) parere in merito all'**impatto acustico** (già ricompreso nell'AUA adottata con Det. n. 2921 del 23.09.14, prot. prov.le n. 88958/14).
- con la domanda in oggetto la ditta chiede di essere autorizzata in procedura ordinaria al fine di poter avviare l'operazione di recupero R12 sui codici EER (160122, 160214, 160216 e 170407) per un quantitativo annuale pari a 1.000 t, diminuendo i quantitativi di rifiuti gestiti annualmente presso l'impianto. Rinuncia all'operazione di recupero R4 e a diversi codici EER, attualmente presenti in iscrizione. Aggiorna il layout dell'impianto senza apportare modifiche sostanziali ai settori di stoccaggio e lavorazioni rifiuti, inserendo inoltre un sistema di pesatura interno all'azienda. Relativamente alle altre autorizzazioni ricomprese nell'AUA la ditta dichiara l'invarianza delle condizioni. Non vengono apportate modifiche strutturali all'impianto.

Vista

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **LOMBARDINI ROTTAMI S.n.c. di Lombardini Emanuele e Michela** e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 186924 del 03.12.2022;

- la nota PG n. 2305 del 10.01.2022 con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 01.02.2022;
- la nota PG n. 12412 del 26.01.2022 con cui è stato chiesto al Servizio Territoriale di Arpae il parere istruttorio di competenza;
- la relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti, acquisita al PG n. 16255 del 01.02.2022, resa dal Servizio Territoriale di Arpae per la seduta della Conferenza del 01.02.2022;

Vista l'istruttoria della Conferenza Rifiuti nella seduta del 01.02.2022 dalla quale è emersa la necessità di richiedere specifica documentazione integrativa, richiesta alla ditta con nota PG n. 19150 del 07.02.2022 ;

Vista la nota acquisita al PG n. 53639 del 31.03.2022 con cui la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Dato atto che il **Comune di Gambettola**, per gli aspetti di competenza, ha comunicato quanto segue:

- con nota PG n. 81829 del 17.05.2022, relativamente all'impatto acustico ha preso atto della dichiarazione in merito all'impatto acustico, con la quale il T.C.A. dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio dell'autorizzazione AUA n. 2921 del 23.09.2014, prot. prov.le 88958/2014 e successive modifiche e pertanto si conferma la dichiarazione di cui alla presa d'atto registrata al n. 5396 del prot. com.le del 08.04.2020.
- con nota acquisita al PG n. 41072 dell'11.03.2022 ha trasmesso il proprio parere in merito alla conformità urbanistico ed edilizia dell'attività in oggetto, dal quale risulta quanto segue:

"(...) L'immobile sito in questo Comune e distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 5 particella 2094 è sottoposto alla seguente disciplina urbanistica:

nella prima variante al Regolamento Urbanistico Edilizio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2017:

 - non è compreso dentro al territorio urbano;
 - è destinato ad "ATTIVITÀ ESISTENTI NON COMPATIBILI CON L'AMBITO AGRICOLO" di cui all'art. 94 del RUE;

Si comunica inoltre che ai sensi del comma 5 del sopraccitato art. 94 del RUE "I fabbricati esistenti utilizzati per l'esercizio di attività già insediate non compatibili con l'ambito agricolo possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A seguito della dismissione dell'attività ne deve essere prevista la demolizione oltre che la bonifica del sito ed il ripristino a verde agricolo. Eventuali altri interventi di delocalizzazione o di trasformazione devono essere oggetto di specifici accordi fra i soggetti interessati ed il Comune."

L'immobile risulta edificato in virtù di Concessione Edilizia n. 525 del 01/03/2002 (R 47/2001) e successiva DIA prot. 6928 del 12/05/2005 (R 84/2005) per il completamento dei lavori. Il fabbricato è dotato di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità rilasciato in data 09/12/2016 con prot. 19383."
- con nota PG n. 79605 del 12.02.2022 ha integrato il suddetto parere come di seguito riportato:

“Per quanto concerne il rispetto dei requisiti previsti dall'allegato 1, punto 1 “Ubicazione dell'impianto di trattamento” del D.Lgs. 209/2003 si rileva che:

- a) La Ditta è insediata in area compresa in fascia di potenziale allagamento di cui all'art. 6 del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, in parte con tirante idrico fino a 50 cm - punto 1.1.1 lett. a).*
- b) L'area non è compresa in nessuna delle aree individuate al punto 1.1.1 lettere b), c), d) ed e).*
- c) L'area non è compresa in aree esondabili, instabili ed alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla Legge n. 183 del 1989 - punto 1.1.2.*
- d) L'impianto è ubicato fuori dal centro abitato - punto 1.1.3 lettera a).*
- e) In loco non sono stati accertati beni storici, artistici, archeologici e paleontologici - punto 1.1.3 lettere b).*

Vista la nota PG n. 62802 del 14.04.2022, con cui è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per il giorno 17.05.2022;

Acquisita al PG n. 82183 del 17.05.2022, la relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti, resa dal Servizio Territoriale di Arpae per la seduta della Conferenza del 01.02.2022;

Visti gli esiti della seduta del 17.05.2022, nella quale la Conferenza, alla luce dell'istruttoria svolta, conclude la seduta esprimendo all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera e dal Responsabile dell'Unità Infrastrutture Fognarie depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia rispettivamente in data 10.06.2022 e 17.06.2022;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati, acquisiti al PG n. 53639 del 31.03.2022:

- Relazione tecnica, Rev. Marzo 2022;
- Manuale operativo di gestione dell'impianto, Rev. Marzo 2022;
- Elaborato grafico “Tav. Unica Planimetrie Prospetti Sezioni”, scala 1:100-200, datata Marzo 2022;
- Procedura per la sorveglianza radiometrica, Rev. 2.1 del 25.03.2022;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio dell'autorizzazione AUA n. 2921 del 23/09/2014 e s.m.i. per la matrice ambientale rumore;
- Dichiarazione in merito all'esclusione dalle categorie di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 151/11 in materia di prevenzione incendi;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva agli artt. 4 e 5 prevede, tra l'altro, che per l'operazione di recupero **R12** di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

Dato atto pertanto che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente alle operazioni di recupero R12 sarà pari a 1000 t/anno;

Considerato che l'ammontare della garanzia finanziaria risulta così determinato alla luce dei suddetti importi e criteri:

- 1000 t x 12,00 €/t = € 12.000,00 (per l'operazione R12 con un importo minimo pari a **75.000,00 €**);
L'importo complessivo della garanzia finanziaria che dovrà essere prestata risulta quindi pari a **75.000,00 €**;

Visto il Piano Regionale Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate 2022-2027, adottato con D.G.R. 2265 del 27.12.2021, con particolare riferimento all'art. 34, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in parte in area disponibile e in parte in area non disponibile;

Richiamato il sopraccitato parere del Comune di Gambettola, acquisito al PG n. 41070 dell'11.03.2022 favorevole riguardo agli aspetti edilizio/urbanistici, tenuto conto che l'impianto è già esistente, in quanto attualmente esercita attività di recupero rifiuti non pericolosi in virtù dell'AUA adottata con Det. n. 2921 del 23.09.14, prot. prov.le n. 88958/14 e che l'autorizzazione in oggetto non comporta modifiche edilizie né ampliamenti strutturali;

Acquisito al PG n. 81677 del 17.05.2022 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **LOMBARDINI ROTTAMI S.n.c. di Lombardini Emanuele e Michela**;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/11 mediante acquisizione in data 12.04.2022 della comunicazione antimafia liberatoria per la ditta **LOMBARDINI ROTTAMI S.n.c. di Lombardini Emanuele e Michela** ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica per il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva di:

- autorizzazione alla **gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione alle **emissioni in atmosfera**;
- autorizzazione allo scarico di **acque reflue di dilavamento e di prima pioggia**;
- parere in merito all'**impatto acustico**;

Vista la D.G.R. n. 926 del 05.06.2019, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di

ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 1.11.2019 al 31.10.2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019;
- la nota del 31.12.2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo Servizio a far data dal 01.01.2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **LOMBARDINI ROTTAMI S.n.c. di Lombardini Emanuele e Michela** con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola (FC) – Via Soprarigossa n. 910**, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti metallici non pericolosi nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati A, B, C e C1 al presente atto;
2. **di dare atto** che la presente determina **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato A);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 (Allegato B);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato C e relativa planimetria Allegato C1);
3. **di precisare** che, con nota PG n. 81829 del 17.05.2022, il Comune di Gambettola ha preso atto della dichiarazione in merito all'impatto acustico, con la quale il T.C.A. dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio dell'autorizzazione AUA n. 2921 del 23.09.2014, prot. prov.le n. 88958/2014;
4. **di approvare** l'**Allegato A**, l'**Allegato B**, l'**Allegato C** e l'**Allegato C1** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
5. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, deve essere prestata, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 75.000,00**;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del*

regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

- *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
- d) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- h) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida. In ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti di cui al presente atto è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;**
6. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
7. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
8. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
9. **di dare atto** che, al fine di garantire continuità all'attività della ditta in oggetto, la **determina di AUA**

adottata con Det. n. 2921 del 23.09.2014, prot. prov.le 88958/2014, non sarà più efficace in quanto sostituita dal presente atto, a decorrere dalla data della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 5;

10. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
13. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
14. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata e, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Unità AUA ed Altre Autorizzazioni settoriali e all'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti.

Per la Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata
*Dr.ssa Tamara Mordenti

*documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI**(art. 208 del D.Lgs. 152/06)**

La gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di **Gambettola – Via Soprarigossa n. 910** è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	Elenco Europeo dei Rifiuti (EER)	Operazioni autorizzate	Quantitativo stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Quantitativo annuo autorizzato (dal 01/01 al 31/12)
A	160122 componenti non specificati altrimenti 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* 170407 metalli misti	R13-R12	200 t (quantitativo complessivo dei rifiuti di cui alla riga A)	1.000 t/anno (quantitativo complessivo dei rifiuti di cui alla riga A)

2. pur nel rispetto delle quantità riportate in tabella, in assenza di preventivo espletamento delle procedure previste dalla normativa antincendio, non dovrà altresì essere superato il quantitativo massimo istantaneo consentito per il deposito dei cavi pari a 10 t;
3. sul registro di carico e scarico per i rifiuti aventi codici EER generici (160122) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla tipologia di rifiuto, composizione, natura, ecc.;
4. l'impianto deve essere gestito conformemente alle procedure descritte nel "*Manuale operativo di gestione dell'impianto*" Rev. marzo 2022; nonché alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori, così come individuati nell'Elaborato grafico "*Tavola Unica Planimetrie, prospetti e sezioni*" datata marzo 2022, acquisiti al PG n. 53639/22;
5. la planimetria relativa all'organizzazione del centro di raccolta, "*Tavola Unica Planimetrie, prospetti e sezioni*" datata marzo 2022, deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
6. i rifiuti devono essere smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
7. il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
8. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali viene indicato il settore (es.: area di conferimento, area di stoccaggio R13; area di controllo radiometrico, area di deposito temporaneo, ecc.) e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;

9. non possono essere ritirati RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/14.
- 10.i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva R13 o di recupero R12 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- 11.i settori di deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti e dei rifiuti prodotti da terzi (messa in riserva R13) devono essere mantenuti separati tra loro;
- 12.deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
- 13.qualora i rifiuti vengano gestiti solo come messa in riserva R13, il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- 14.per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere per 3 anni a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
- 15.la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
- 16.per tutta la durata dell'autorizzazione, le aree verdi nonché la recinzione dovrà essere mantenuta in perfetto stato su tutto il perimetro di confine dell'impianto;
- 17.la ditta deve garantire la presenza di materiali assorbenti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti;
- 18.dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate dal Servizio Territoriale di Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
- 19.la barriera verde e la recinzione dovranno essere mantenute nel tempo su tutto il perimetro dell'impianto;
- 20.le attività di controllo radiometrico dei carichi in ingresso/uscita sui rifiuti e dovranno essere effettuate secondo la "Procedura per la sorveglianza radiometrica" Rev. 2.1 del 25/03/2022 a firma dell'Esperto Qualificato e dell'Allegato n.2 alla stessa, per quanto riguarda l'individuazione delle aree dedicate al controllo, al confinamento e al deposito di eventuali carichi contaminati da materiali radioattivi;
- 21.in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto in radioprotezione (Esperto Qualificato) di II o III livello, la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
- 22.la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto in radioprotezione per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di

competenza;

23. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
24. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
25. alla **cessazione dell'attività** la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e dei seguenti criteri generali:
 - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1181 del 23 luglio 2018;

A) PREMESSE

L'attività di messa in riserva di rifiuti metallici che la ditta **LOMBARDINI ROTTAMI S.n.c. di Lombardini Emanuele e Michela** svolge nello stabilimento sito in Comune di Gambettola (FC), Via Soprarigossa n. 910, era autorizzata ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, mediante Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2921 del 23/09/14 prot. n. 88958, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gambettola in data 26/09/14 prot. 13909, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-663 del 16/03/2016, trasmessa al SUAP del Comune di Gambettola e alla Ditta in data 18/03/2016 prot. n. PGFC/2016/3842;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2580 del 05/06/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 09/06/2020 prot. n. 7715.

Fra i titoli abilitativi ricompresi nella Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata c'era anche, all'Allegato C, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per le emissioni diffuse prodotte dalle saltuarie operazioni di riduzione volumetrica mediante taglio al plasma e taglio con ossigeno e GPL, svolte all'aperto in apposita area individuata in planimetria (ED1) con l'ausilio di aspiratore carrellato dotato di filtri a pannelli e carboni attivi.

Con domanda presentata in data 30/11/2021, acquisita al protocollo di Arpa PG/2021/184641 del 01/12/2021, la ditta **LOMBARDINI ROTTAMI S.n.c. di Lombardini Emanuele e Michela** ha chiesto l'autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente all'impianto sito in Comune di Gambettola (FC), Via Sopra Rigossa n. 910, richiedendo altresì di ricomprendere nell'autorizzazione art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del citato decreto.

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta ha dichiarato l'invarianza delle condizioni di esercizio contenute nell'Allegato C alla Autorizzazione Unica Ambientale n. 2921 del 23/09/14 prot. n. 88958 e s.m.i., come sopra richiamate.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 17/05/2022 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, con le valutazioni di seguito riportate relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera: *“L'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche rileva che non sono previste modifiche alla emissione diffusa ED1 derivante dalle saltuarie operazioni di riduzione volumetrica mediante taglio al plasma e taglio con ossigeno e GPL, se non un leggero*

spostamento dell'area in cui tale attività verrà svolta, opportunamente indicato in planimetria, causa diversa organizzazione dei rifiuti nel piazzale. Evidenziato che tale spostamento è da considerarsi ininfluenza, si esprime parere favorevole al rinnovo della autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, confermando le condizioni e le prescrizioni indicate nell'AUA adottata con Det. n. 2921 del 23.09.14, prot. prov.le n. 88958/14".

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportata nel verbale della seduta del 17/05/2022, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata alla istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 30/11/2021, acquisita al protocollo di Arpae PG/2021/184641 del 01/12/2021, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione unica.

C) EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse** in atmosfera derivanti dall'attività di taglio al plasma e di taglio con ossigeno e GPL per la riduzione volumetrica dei rottami ferrosi **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) la Ditta deve provvedere al corretto uso e manutenzione del depuratore carrellato, nel rispetto delle ore di impiego dichiarate, annotando in apposito registro le ore di attività e le date di sostituzione dei filtri e del carbone attivo;
 - b) la Ditta deve astenersi dall'eseguire attività di taglio a caldo all'interno del capannone;
 - c) la Ditta deve comunque operare al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente.
2. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotate le ore di attività del depuratore carrellato, le date di sostituzione dei filtri e del carbone attivo, come richiesto al precedente punto 1. lettera a).

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali:

- 1) D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- 2) L.R. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- 3) Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- 4) Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152);
- 5) Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

PREMESSE:

- La ditta **Lombardini Rottami S.n.c. di Lombardini Emanuele e Michela** è autorizzata, per l'impianto sito in Comune di Gambettola (FC) Via Sopra Rigossa, n. 910, allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia mediante Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione dirigenziale n. 2921 del 23/09/2014 prot. n. 88958 rilasciata dal Suap del Comune di Gambettola in data 26/09/14 prot. n. 13909 e successivamente aggiornata con i seguenti atti:
 1. determinazione dirigenziale di Arpae-SAC n. DET-AMB-2016-663 del 16/03/2016;
 2. determinazione dirigenziale di Arpae-SAC n. DET-AMB-2020-2580 del 05/06/2020.
- Con l'istanza presentata in data 30/11/2021 acquisita al protocollo di Arpae PG/2021/184641 del 01/12/2021 la Ditta **Lombardini Rottami S.n.c. di Lombardini Emanuele e Michela** chiede l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi relativa all'impianto sito in Comune di Gambettola (FC) Via Sopraringossa, n. 910, richiedendo altresì di ricomprendere anche l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia vigente, rispetto alla quale non sono state apportate modifiche;
- Lo scarico finale, di che trattasi, è costituito dalla confluenza delle acque reflue di dilavamento provenienti dalla platea di stoccaggio di materiali provenienti dalla rottamazione avente una superficie complessiva pari a mq 402,00 e delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale adibito a parcheggio e transito degli automezzi avente una superficie complessiva pari a mq 504,00;
- I sistemi di trattamento risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06 e sono costituiti da n. 1 dissabbiatore/disolettatore avente un volume utile pari a mc 28,27, di cui volume di separazione mc 25,77, volume di sedimentazione mc 2,50 batteria di 4 filtri a coalescenza tipo Refil, vano oli mc 1,30 e vasca di prima pioggia avente un volume utile pari a mc

3,22 di cui volume accumulo prima pioggia mc 2,80, volume fanghi mc 0,42 e portata pompa pari a 1 l/sec ;

- Lo scarico finale delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita in fosso interpodereale afferente al al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 17/05/2022, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali esprimendo all'unanimità parere favorevole, nel rispetto di specifiche prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 28/12/2007 Prot. Prov. n. 110450;
- Documentazione conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 30/11/2021 acquisita al protocollo PG/2021/184641 del 01/12/2021 e le successive integrazioni;
- Planimetria dello schema fognario acquisita agli atti di Arpae in data 31/03/2022 PG/2022/53639 **(allegato C1)**.

CONDIZIONI:

SCARICO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA E DILAVAMENTO

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Sopraringossa, n. 910 – Gambettola (FC)
Destinazione dell'insediamento	Attività di rottamazione
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dalla platea di stoccaggio di materiali da rottamazione avente una superficie complessiva pari a mq 402,00 e acque di prima pioggia provenienti dal piazzale adibito a parcheggio e transito degli automezzi avente una superficie complessiva pari a mq 504,00
Sistemi di trattamento	n. 1 dissabbiatore/disoleatore avente un volume utile pari a mc 28,27, di cui volume di separazione mc 25,77, volume di sedimentazione mc 2,50 batteria di 4 filtri a coalescenza tipo Refil, vano oli mc 1,30 e vasca di prima pioggia avente un volume utile pari a mc 3,22 di cui volume accumulo prima pioggia mc 2,80, volume fanghi mc 0,42 e portata pompa pari a 1 l/sec
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto subito a valle dei sistemi di trattamento
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. **Dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico entro il 31/12/2022 per almeno i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali e COD. Gli esiti analitici dovranno essere tempestivamente comunicati, tramite pec: aofc@cert.arpa.emr.it ad Arpae SAC. La frequenza degli autocontrolli successivi dovrà essere triennale a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato e gli esiti dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005;**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di prima pioggia e all'impianto di disoleazione. I fanghi/oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
9. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere, dopo un tempo non superiore a 48 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata pari a 1,00 l/sec;
10. Lo svuotamento del vano oli dovrà avvenire con adeguata periodicità e comunque almeno ogni 6 mesi; detti oli dovranno essere stoccati in altro contenitore o smaltiti, in conformità ai dettati di legge specifici. Qualora, durante le ispezioni al serbatoio degli oli non venisse rilevata la presenza di detta sostanza, dovrà essere allegata la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, un'autocertificazione che documenti il giorno della verifica e le motivazioni del mancato recupero della sostanza oleosa;
11. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice

dovrà fornire a corredo dell'impianto;

12. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
13. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
14. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
15. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
16. **Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.